

391/13

Copia

TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO

**RICORSO PER RICONOSCIMENTO DI PROPRIETA PER
INTERVENUTA USUCAPIONE ex art.1159 bis c.c. , Legge
10/05/1976 n.346**

Il signor Lalli Luigi nato a Valle Castellana, Teramo il: 14/02/1950, C.F. (LLL LGU 50B 14L 597I); residente in Valle Castellana, Teramo Frazione Pietralta, ed elettivamente domiciliato in Basciano, Teramo, alla Via Salara, n.49G, presso lo studio dell' Avv. Vittorio Di Bernardo del Foro di Teramo, Cod. Fisc. (DBR VTR 73A 12L 103J), che lo rappresenta e difende in forza di procura estesa a margine del presente atto,


PREMESSO

— che il signor Lalli possiede in via esclusiva, pacifica, ed ininterrotta un fabbricato censito al Catasto fabbricati del Comune di Valle Castellana, foglio n. 74, particelle n. 488 - 492 , sito in Frazione Pietralta, con relativo fondo rustico, individuato al Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 74, particella n. 576

- 1) Fabbricato, confinante con proprietà (Tosi Ludovico, Strada Comunale, restante proprietà Lalli Luigi), foglio 74 particella.488;

Io sottoscritto nomino come procuratore per il presente giudizio nonché per i procedimenti tutti con lo stesso connessi, compresa la fase esecutiva, in ogni loro fase e grado, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di spiegare domanda in riconvenzionale, transigere, conciliare, rinunciare compresa quella di chiamare terzi in causa l'Avv. Vittorio Di Bernardo. Eleggo domicilio presso e nel suo studio in Basciano provincia di Teramo alla Via Salara n. 49G, conferendogli anche la facoltà di farsi sostituire in udienza da altro procuratore. Con la firma apposta qui in calce ai sensi e per gli effetti della legge 31/12/1996 n. 675 art. n. 10 attesto il mio consenso al trattamento dei dati , per le sole finalità strettamente collegate all'espletamento dell'incarico professionale conferito con il presente atto, e fermo restando il segreto professionale.

Basciano Li: 29/12/2012



La firma che precede è autentica Basciano Li:

Avv.





2) **Fabbricato, confinante con proprietà (Eredi Proietti – Di Mattia Carmela ed altri, restante proprietà Lalli Luigi, Strada Comunale), foglio 74 particella 492;**

3) **appezzamento di terreno seminativo confinante con proprietà (eredi Proietti – Di Mattia Carmela, ed altri, Strada Comunale, restante proprietà Lalli Luigi)**

foglio 74, particella 576;

– **che i suddetti beni sono in testa ai sigg.ri: Lucidi Annunzia, Lucidi Domenico, Lucidi Galdina, Lucidi Pia, Lucidi Ricciardetto, Lucidi Sesto, Di Girolamo Angela, Di Girolamo Marianna.**

– **che l' esponente ha sempre provveduto a pulire coltivare il predetto fondo come può essere provato testimonialmente.**

– **Che ormai da più di 20 anni, ben oltre il tempo necessario previsto dal Legislatore, ha il pieno pacifico e ininterrotto possesso dei suddetti beni , in via esclusiva, *animo domini*;**

– **che la fattispecie *de qua*, deve essere sussunta nella normativa prevista dall'art. 1159 bis c.c. e Legge 346/1976 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), in quanto il relativo Reddito Dominicale non supera il limite fissato dalla Legge.**

CHIEDE

al fine di regolarizzare la situazione facendo corrispondere allo stato di fatto

quello di diritto, che la S.V. III. ma voglia, ai sensi degli artt. 1159 -bis c.c. e 3, comma 5, Legge 10.05.1976, n. 346, dichiarare, con Decreto sulla base della documentazione allegata, delle informazioni assunte e raccolte ove occorra, le prove indicate, la declaratoria dell'Usucapione a suo favore con conseguente decisione di appartenenza ed intestazione dei beni sopra menzionati a favore del ricorrente Lalli Luigi; rientrando lo stesso nella categoria dei fondi rustici con Reddito Dominicale non superiore ai limiti di Legge pari ad euro 180,76 ; è da considerarsi perfezionata la fattispecie di acquisto a titolo originario previsto dalla normativa poc'anzi richiamata

Che in caso di opposizione da parte degli intestatari, o di quello che la proporrà si chiede che venga condannato alla refusione delle spese, diritti ed onorari di Giudizio.

ALLEGA

- a) Certificato delle iscrizioni e trascrizioni rilasciato dalla conservatoria dei Registri immobiliari da cui risulta che negli ultimi venti anni non sono state effettuate contro la ricorrente trascrizioni di domande giudiziali dirette a rivendicare la proprietà, o a far valere altri diritti reali sul fondo stesso.
- b) Visure catastali terreni
- b) Planimetrie terreni
- c) Planimetria fabbricato

Sui fatti esposti si indicano a testi i signori Di Gregorio Sergio, residente in Torricella Sicura, Teramo e Tosi Angelo, residente in Frazione San Nicolò a Tordino, Teramo.




Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115 e succ. mod. ed integrazioni si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro 28.453,43, per cui il contributo unificato risulta essere pari ad euro 450⁰⁰+ 8,00

Si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente numero di fax: 0861- 650387; o al seguente indirizzo pec: vittorio.dibernardo@pec-avvocatiteramo.it

Salvezze illimitate

Basciano, Teramo li: 28.12.2012

(Avv. Vittorio Di Bernardo)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Il Giudice

Letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione prodotta, visti gli artt. 2 e 3 della L. 10.5.1976 in relazione all'art.1159 bis c.c.;

ordina

l'affissione del ricorso e del presente decreto per 90 gg. all'albo del Tribunale di Ascoli Piceno e del Comune di Valle Castellana (TE);

la notificazione del ricorso e del presente decreto a coloro che nei registri immobiliari figurino come titolari di diritti reali sugli immobili ed a coloro che nel ventennio antecedente alla presentazione del ricorso abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa, domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sugli immobili;

avverte gli interessati che entro 90 gg. dalla scadenza del termine di affissione o di notificazione potranno proporre opposizione;

dispone infine che in ogni affissione venga indicato il termine di 90 gg. per la proposizione di eventuali opposizioni dinanzi al presente Tribunale.

Ascoli Piceno 14.3.2013

Il Giudice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia Rocchi

Patrizia Rocchi

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 MAR 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Patrizia Rocchi

E' copia conforme all'originale
-diritti ascritti sull'originale -

e *12,41*

Ascoli Piceno, 10 SET. 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



[Handwritten signature]

R.G. 391 /2013

Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno

Il Giudice

Letto il ricorso;

visti ed applicati l'art.3 della L.346/76 e l'art.1159 bis c.c. che regolano l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale;

rilevato che dalla documentazione prodotta risultano adempiute le formalità prescritte relative alle notifiche ed alle avvenute affissioni agli albi;

considerato che non vi è motivo di dubitare circa l'avvenuto possesso pacifico ed ininterrotto esercitato dai ricorrenti per oltre 15 anni;

dato atto che avverso il ricorso non è stata proposta opposizione alcuna ;

DICHIARA

Lalli Luigi nato a Valle Castellana (TE) il 14.2.1950 ed ivi residente alla Frazione Pietralta proprietario esclusivo dell'immobile di cui al catasto terreni del Comune di Valle Castellana foglio 74 particella 576 nonché del fabbricato di cui al Catasto fabbricati del Comune di Valle Castellana foglio 74 particelle 488-492;

ORDINA

Che il predetto ricorso sia reso noto mediante affissione di copia dello stesso da effettuarsi a cura del ricorrente, all'Albo del Comune di Valle Castellana e all'Albo dell'intestato Tribunale per la durata di gg.90 (novanta) a decorrere dalla data di affissione;

AVVERTE

Che avverso il presente decreto chiunque possa avervi interesse può proporre opposizione innanzi a questo Tribunale nel termine di gg. 60 decorrenti dalla scadenza del termine di affissione.

Il presente decreto se non opposto costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. in relazione all'art. 3 della L.346/76 nonché per le dovute volturazioni, con espresso esonero dei relativi dirigenti da ogni responsabilità.

Ascoli Piceno, 04.01.2018

Dott. Mariangela Fuina

Ascoli Piceno, 04/01/2018



UFFICIALI GIUR.
Tribunale di Asc.

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ATTI E PROVVEDIMENTI
TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO**


Il sottoscritto Avv. Vittorio Di Bernardo, del Foro di Teramo, con studio in Basciano, Teramo, alla Via Salara n. 49/g, (C.F. DBR VTR 73A 12L 103J), quale legale del sig.: Lalli Luigi, nato a Valle Castellana, Teramo, il 14.02.1950, (Cod.fisc: LLL LGU 50B 14L 597I); residente in Valle Castellana, Frazione Pietralta, ai sensi dell'art. 16 *bis*, co. 9 *bis*, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114,

attesta

che la copia cartacea del Ricorso per riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e Legge 10.05.1976 n. 346 in favore del sig. Lalli Luigi, e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Dott.ssa Mariangela Fuina, in data 04 Gennaio 2018 qui allegato è conforme alla copia informatica dello stesso presente nel fascicolo informatico rubricato al n. 391/2013 R.G. del Tribunale di Ascoli Piceno.

(Basciano, Teramo, li: 21.03.2018)

(Avv. Vittorio Di Bernardo)



ASCOLI PICENO

1) A RICHIESTA COME IN ATTI, IO SOTTOSCRITTO
UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DI
ASCOLI PICENO HO AFFISSO COPIA DI
QUANTO PRECEDER ALL'ALBO DEL COMUNE
DI VALLE CASTELLANA MEDIANTE ~~DEPOSITO~~
DI COPIA DELL'ATTO PRESSO LA CASA COMUNALE PER L'AFFISSIONE
~~A MANI~~ DI
ALL'ALBO PER LA DURATA DI 90 GG.

Valle Castellana li. 13/06/18

(L'UFFICIALE GIUDIZIARIO)

Dott.ssa ALESSANDRA NELLA
FUNZIONARIO UNIP
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

